



# COMUNE DI SOLAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 5060  
N. 31 del reg. delle ordinanze  
Solagna, 15/09/2014

## ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 256 BIS, COMMA 6 BIS DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I.

**Considerato** che nel territorio di questo Comune è pratica agricola consuetudinaria l'abbruciamento di residui della potatura, della coltivazione degli orti e dei campi, nonché derivanti dall'eliminazione di erbe e arbusti infestanti;

**Visto** l'art.56 della Legge regionale n.11 del 2.4.2014 e l'art.14 comma 8 lettera b del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, in cui si dettano norme riguardo alla disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali;

**Considerato** che il citato Decreto Legge prevede che la normativa da esso dettata venga attuata nelle aree, nei periodi e negli orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio;

**Ritenuto** recepire e, come previsto, specificare in un'apposita ordinanza le condizioni necessarie per effettuare la suddetta pratica;

**VISTI** gli art. 50 e 54 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

### ORDINA

La combustione sul luogo di produzione di residui vegetali è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) deve trattarsi di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole e forestali (sfalci, potature o ripuliture in loco), di ripristino ambientale, di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini
- b) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad almeno venti metri di distanza da edifici di terzi e a distanza adeguata dalla linea ferroviaria e dalla strada statale (senza che si possa pregiudicare la visibilità per quanti transitano sulla via di comunicazione), in cumuli di dimensione limitata, per quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento; le ceneri dovranno essere distribuite in loco a fini concimanti e ammendanti;
- c) le operazioni devono svolgersi nelle giornate prive di vento e preferibilmente umide, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- d) al fine di consentire un eventuale pronto intervento, è vietata la combustione notturna (dal tramonto al sorgere del sole);
- e) rimane vietata la contemporanea combustione nel cumulo di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali di cui sopra;
- f) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo vanno recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti:

g) qualora non abbruciati, in nessun caso i residui vegetali di cui sopra devono essere gettati su sentieri, passaggi pubblici, nelle valli e nel fiume. E' comunque consentito l'utilizzo degli scarti per pacciamatura, normalmente previa triturazione, o per compostaggio.

h) al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi, è vietata l'accensione di fuochi in aree poste a una distanza inferiore a 100 metri dal bosco, fatta salva la specifica autorizzazione concessa dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, e comunque quando sia dichiarato dalla Regione lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi".

i) con apposita successiva ordinanza, potrà essere sospesa, differita o vietata la combustione del materiale di cui alla presente ordinanza qualora si verificino condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali per cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

### INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al tar veneto o ricorso amministrativo straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento

### DEMANDA

ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE MONTANA VALBRENTA ED ALLE ALTRE AUTORITÀ PREPOSTE IL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI.

Il Sindaco  
Daniele Nervo

